

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

La prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi è avvenuta con D.M. 22 marzo 1997 pubblicato in gazzetta il 2 aprile 1997; quindi la legge è da ritenersi operante a decorrere da tale data.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento.



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI



REGIONE
PUGLIA



www.istitutopuglieseconsumo.it
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programma generale di intervento 2009 della Regione Puglia realizzato o acquistato con utilizzo dei fondi del Ministero delle Attività Produttive

**ADUSBEF
PUGLIA**

Vicepresidenza Nazionale Adusbef
e Sede Centrale di Adusbef Puglia
Via Martiri d'Otranto, 4 - 73100 Lecce
tel: 0836 566094
e-mail: adusbef@studiotanza.it

www.studiotanza.it

CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'USURA

LA LEGGE
7 MARZO 1996,
N. 108

**GUIDA INFORMATIVA
A CURA DI
ADUSBEF PUGLIA**



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

MODIFICHE ALLA LEGGE

Con preoccupante ritardo è intervenuto il legislatore che con la legge n. 2/2009 ha modificato di fatto il metodo di rilevazione dei tassi soglia e le modalità di calcolo del Taeg.

Il Ministero per l'Economia e le Finanze ha emanato in data 24.12.2009, con Decreto Ministeriale, i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996, per il periodo di applicazione 1° gennaio - 31 marzo 2010.

La rilevazione sui tassi effettivi è stata svolta dalla Banca d'Italia sulla base dei nuovi criteri resi pubblici nel mese di agosto 2009. Le nuove Istruzioni sulla rilevazione chiedono agli intermediari di segnalare tassi medi inclusivi di ogni onere connesso con il finanziamento a carico del cliente, in modo da incrementare la trasparenza sul mercato del credito, da contrastare le prassi di applicare costi non inclusi nel limite anti-usura e da consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela. Ai fini della definizione del tasso soglia sono pertanto considerati, oltre al tasso di interesse, anche tutte le spese connesse con l'operazione di finanziamento quali le polizze assicurative, i compensi di mediazione, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore. Gli oneri inclusi nel TEG non rappresentano sempre un ricavo del solo intermediario che eroga il credito ma anche di altri soggetti che intervengono in occasione dell'operazione di finanziamento (assicurazioni, mediatori, periti, etc.).

Le innovazioni nella metodologia di determinazione dei TEG hanno condotto a significative modifiche nei criteri di calcolo e, in alcuni casi, ad una diversa classificazione delle categorie di operazioni.

RISPETTO AL PASSATO:

- sono compresi, per il calcolo del tasso soglia, oltre al tasso di interesse, anche tutte le spese connesse con l'operazione di finanziamento tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi;

- viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento (in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente), ai crediti personali e agli altri finanziamenti alle famiglie;

- sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per alcune categorie di operazioni ("anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese" e "crediti personali");

- rimangono distinti i tassi praticati da banche e finanziarie per gli "altri finanziamenti alle famiglie", in considerazione della caratteristica residuale della categoria, nella quale sono incluse operazioni di natura e rischiosità differente;

- sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavali", "immobiliare" e "strumentale");

- sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving", in precedenza raggruppati in un'unica categoria.

E PER IL PERIODO ANTECEDENTE AL 01.01.2010?

La Sentenza n. 12028 udienza del 19 febbraio 2010 - depositata il 26 marzo 2010 (Sezione Seconda, Presidente S. L. Carmenini, Relatore D. Gallo) La Corte ha affermato che, in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, costituendo lo stesso il corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità da tenere a disposizione del cliente e come tale rientra nella tipologia degli elementi presi in considerazione dall'art. 644, comma quarto, cod. pen., ai fini della determinazione del tasso d'interesse usuraio.

